

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte EDU europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2018

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

**Sentenza del 15 maggio 2018, [H e altri contro la Svizzera](#) (n. 67981/16)**

*Divieto di tortura (art. 3 CEDU); allontanamento verso l'Italia di una famiglia con due figli minorenni (procedura Dublino).*

I ricorrenti sostenevano di rischiare trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU nel caso di un allontanamento verso l'Italia, in particolare perché non vi avrebbero avuto accesso a un alloggio consono a una famiglia con due bambini in un centro di accoglienza SPRAR. Stando alla Corte EDU, nulla lascia supporre che le autorità italiane vengano meno al loro obbligo di alloggiare i richiedenti in un centro SPRAR adibito all'accoglienza di famiglie con figli minorenni. Tutt'al contrario, avvertite dalle autorità svizzere in merito alle esigenze particolari degli interessati, le autorità italiane hanno confermato di tenerne conto al momento di scegliere un alloggio adeguato, poco prima del trasferimento. La Corte EDU ha inoltre constatato che lo stato di salute della seconda ricorrente era stabile, che le cure non erano complesse, che le autorità svizzere l'avrebbero provvista di una quantità sufficiente di medicinali e che le autorità italiane erano state informate confermando l'accessibilità delle cure necessarie. La Corte EDU ha inoltre rilevato che la seconda ricorrente non è affetta da HIV in stadio avanzato e che il suo stato di salute non si oppone al trasferimento in Italia. La Corte EDU ha ritenuto che non sussistono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni tratte in altri casi di trasferimenti Dublino verso l'Italia di persone in stato di salute non critico, ma necessitanti di cure mediche per l'HIV, uno stress post-traumatico o una depressione. Irrricevibile in quanto manifestamente infondato (unanimità).

**Sentenza del 17 aprile 2018, [Uche contro la Svizzera](#) (n. 12211/09)**

*Diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa (art. 6 par. 1 e 3 lett. a CEDU); diritto a una sentenza motivata (art. 6 par. 1 CEDU); mancata risposta esplicita del Tribunale federale a un ricorso.*

Un condannato per traffico di stupefacenti riteneva violato il suo diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa, nonché il suo diritto a una sentenza motivata. Quanto al primo oggetto ricorsuale, la Corte EDU ha rilevato che il ricorrente sapeva, sulla base dell'atto di accusa, che il quantitativo di stupefacenti in causa era consistente e che non importa se egli poteva quantificarlo con esattezza. Il ricorrente disponeva di elementi sufficienti per comprendere a pieno le accuse mossegli e preparare la sua difesa. Ha anche potuto far valere la violazione del principio accusatorio dinanzi al Tribunale d'appello bernese, che ha esaminato a fondo la causa. La Corte EDU ha pertanto ritenuto eliminati in sede ricorsuale gli eventuali vizi procedurali occorsi nel procedimento dinanzi al giudice distrettuale.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera a CEDU (unanimità).

Quanto al secondo oggetto ricorsuale, la Corte EDU ha rilevato che in mancanza di una risposta esplicita del Tribunale federale alla denunciata violazione del principio accusatorio, pur sufficientemente documentata nell'atto di ricorso, è impossibile stabilire se il Tribunale

federale ha semplicemente trascurato questa allegazione o se intendeva respingerla e, in tal caso, per quali motivi. La sentenza di condanna non risulta pertanto motivata in maniera corretta.

Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

### **Sentenza del 29 maggio 2018, [Danelyan contro la Svizzera](#) (n. 76424/14 e 76435/14)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); rifiuto di un permesso di soggiorno e allontanamento verso l'Armenia; diritto di ricorrere contro il rifiuto dell'ufficio cantonale di avviare una procedura di rilascio del permesso di soggiorno.*

I ricorrenti sostenevano che il rifiuto di rilasciar loro un permesso di soggiorno e il disposto di allontanarli dalla Svizzera violavano il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Facevano inoltre valere una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), in quanto non erano legittimati a ricorrere contro il rifiuto dell'ufficio cantonale di avviare una procedura di rilascio del permesso di soggiorno.

La Corte EDU ha rilevato che, sebbene i ricorrenti abbiano trascorso quasi nove anni in Svizzera al momento in cui l'ufficio cantonale ha respinto la loro domanda di permesso di dimora, la loro presenza sul territorio svizzero era stata tollerata dalle autorità nazionali soltanto per qualche settimana, ossia il tempo di trattare la domanda d'asilo e la domanda di riesame della ricorrente. Le autorità nazionali non erano rimaste inattive e avevano tentato di eseguire la decisione di allontanamento. Pur essendo probabile che i ricorrenti incorrerebbero in una situazione piuttosto difficile in Armenia, non sembrano esistere ostacoli insormontabili affinché vi si installino. I ricorrenti non sono inoltre riusciti a dimostrare l'esistenza di un rapporto di dipendenza con i loro familiari residenti in Svizzera e del resto sapevano quanto fosse precaria la loro situazione alla luce delle leggi sull'immigrazione. La Corte EDU ha peraltro constatato che lo stato di salute della ricorrente, affetta da disturbi psichici ed etilismo, non può costituire una circostanza straordinaria ostante l'esecuzione dell'allontanamento.

Quanto al secondo oggetto ricorsuale, la Corte EDU ha constatato che, il ricorso per violazione dell'articolo 8 CEDU essendo irricevibile in quanto manifestamente infondato, i ricorrenti non avevano alcun motivo difendibile per invocare l'articolo 13 CEDU (ricorso effettivo).

Irricevibili in quanto manifestamente infondati (unanimità).

### **Decisione del 15 maggio 2018, [Truglia contro la Svizzera](#) (n. 4505/12)**

*Diritto di essere sentito (art. 5 par. 4 CEDU); mancata comunicazione del contenuto di una telefonata tra la Commissione cantonale di ricorso in materia di privazione della libertà a fini assistenziali (CCR) e l'ospedale psichiatrico.*

Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente denunciava una violazione del suo diritto a un processo equo da parte della CCR perché non era stato messo al corrente del contenuto della telefonata tra tale autorità e l'ospedale psichiatrico dopo l'incontro nel quale era stato sentito e che aveva preceduto la decisione di collocamento.

La Corte EDU ha riqualficato il ricorso riferendolo all'articolo 5 paragrafo 4 CEDU. Ha ritenuto indubbio che la telefonata, svolta al solo scopo di verificare senza indugio la veridicità delle nuove allegazioni del ricorrente (peraltro rivelatesi false in seguito), non abbia, alla luce del suo contenuto medico, avuto alcun ruolo nella decisione della CCR di stabilire la fondatezza del collocamento del ricorrente a fini assistenziali. È quanto emerge chiaramente dalla motivazione della decisione, che il ricorrente ha potuto in seguito impugnare con piena

cognizione di causa. Nello specifico la CCR non ha pertanto prodotto nuovi mezzi probatori e il ricorrente non è stato privato del diritto di essere sentito. Irricevibile in quanto manifestamente infondato (unanimità).

### **Decisione del 12 giugno 2018, [Akiki contro la Svizzera](#) (n. [79216/12](#))**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); impossibilità di accedere agli atti designanti l'agente infiltrato e autorizzanti tale designazione.*

Il ricorrente sosteneva una violazione del diritto di essere sentito in quanto impossibilitato ad accedere all'atto designante l'agente di polizia infiltrato, come pure agli atti autorizzanti tale designazione. Faceva inoltre valere che l'operazione non era autorizzata da un giudice. La Corte EDU ha rilevato che, nella sua risposta al Tribunale federale, il ricorrente, rappresentato da un legale, non ha notificato di non aver ricevuto l'allegato alla risposta del Ministero pubblico contenente l'atto di designazione dell'agente infiltrato e l'autorizzazione giudiziale. Non ha chiesto al Tribunale federale – che ha manifestamente agito per inavvertenza – di recapitargli i documenti in questione. Il ricorrente avrebbe potuto esprimersi sulla legittimità della designazione e dell'autorizzazione dinanzi al Tribunale federale. Dal momento in cui aveva saputo che le decisioni controverse erano agli atti del Tribunale federale, il ricorrente disponeva di elementi a sufficienza per concludere che il Tribunale federale stesso avrebbe potuto giudicare nel merito. Eppure il ricorrente si è accontentato di sostenere che gli atti forniti dalla procura costituivano prove nuove ed erano inammissibili, indipendentemente dal fatto che egli stesso ne aveva criticato l'assenza durante tutto il procedimento. Quanto alla necessità di un'autorizzazione giudiziale per l'intervento specifico, la Corte EDU ha rilevato che tutti gli interventi dell'agente infiltrato si sono svolti prima che fosse avviata l'inchiesta penale contro il ricorrente e che, alla luce del diritto in vigore, non era necessaria un'autorizzazione specifica. La Corte EDU ha ritenuto che il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato e che il procedimento è stato equo nel suo complesso poiché i giudici hanno accertato la necessità dei documenti in questione. Irricevibile in quanto manifestamente infondato (unanimità).

## **II. Sentenze e decisioni contro altri Stati**

### **Sentenza del 21 giugno 2018, [Semache contro la Francia](#) (n. [36083/16](#))**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); decesso di un uomo arrestato dalla polizia.*

La causa verte sul decesso del padre della ricorrente in seguito al suo arresto da parte della polizia e alla sua detenzione in un commissariato francese.

La Corte EDU ha ritenuto che l'immobilizzazione dell'arrestato mantenendolo con la testa appoggiata sulle ginocchia mentre si trovava in un veicolo di polizia diretto al commissariato era giustificata e assolutamente commisurata allo scopo. Ha per contro rilevato che la situazione dell'arrestato, una volta giunto in commissariato, è stata gestita con negligenza dalle autorità, le quali non hanno fatto quanto ragionevolmente si poteva attendere da esse per prevenire il rischio di decesso.

Riguardo alle garanzie procedurali dell'articolo 2 CEDU, la Corte EDU, pur rilevando qualche lacuna come la mancata ricostruzione dei fatti o la durata complessiva della procedura, ha ritenuto che alla luce delle misure adottate e in particolare delle perizie mediche non è possibile rimettere in causa l'effettività dell'inchiesta svolta dalle autorità.

Violazione dell'articolo 2 CEDU in termini materiali e nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU in termini procedurali (unanimità).

**Sentenza del 7 giugno 2018, [Toubache contro la Francia](#) (n. 19510/15)**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); sparo mortale contro un veicolo in fuga.*

La causa verte sulla necessità e la proporzionalità dell'uso della forza da parte dei tutori dell'ordine in riferimento alle circostanze nelle quali il figlio del ricorrente, passeggero sul sedile posteriore di un veicolo in fuga, è stato ucciso dallo sparo di un gendarme. La Corte EDU ha specificato di non voler gravare in modo insopportabile le autorità. Ha rilevato che i gendarmi avevano in precedenza tentato di fermare il veicolo utilizzando metodi alternativi e che il figlio del ricorrente è morto durante un intervento imprevisto durante il quale i gendarmi hanno dovuto reagire impreparati. Considerato tuttavia che il conducente non costituiva un pericolo immediato e che non era urgente fermare il veicolo, l'impiego dell'arma da fuoco da parte del gendarme non era indispensabile per procedere a un arresto regolare ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 lettera b CEDU. La Corte EDU ha fatto presente che, in seguito alla vicenda, la Francia ha adottato una legge integrante i principi della giurisprudenza della Corte EDU, in base a cui le forze dell'ordine possono impiegare la propria arma soltanto se strettamente necessario e proporzionato. Violazione dell'articolo 2 CEDU (unanimità).

**Sentenza del 24 maggio 2018, [N.T.P. e altri contro la Francia](#) (n. 68861/13)**

*Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); condizioni di alloggio di una famiglia in attesa di esame della domanda d'asilo.*

La causa verte sulle condizioni di alloggio di una famiglia composta da una madre e i suoi tre figli in tenera età in attesa di poter fare domanda di asilo. La Corte EDU ha rilevato che ai ricorrenti era stato assegnato un alloggio notturno in un istituto finanziato con fondi pubblici e che due dei figli frequentavano la scuola materna. Inoltre i ricorrenti hanno ricevuto assistenza medica finanziata dallo Stato e sono stati aiutati da organizzazioni non governative. Infine avevano la speranza di veder migliorare la propria situazione. La Corte EDU ha quindi ritenuto che i ricorrenti hanno potuto fare fronte ai loro bisogni elementari e che le autorità francesi non sono state indifferenti alla loro sorte. Non sussiste pertanto la gravità necessaria per una violazione dell'articolo 3. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

**Sentenza del 22 maggio 2018, [Jureša contro la Croazia](#) (n. 24079/11)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); modifica della giurisprudenza della Corte suprema croata in materia di successione.*

La ricorrente sosteneva di non essere stata autorizzata ad adire la Corte suprema per una controversia riguardante un'eredità. Cambiando la propria giurisprudenza, la Corte suprema aveva dichiarato irricevibile il ricorso sottoposto dalla ricorrente adducendo che il valore litigioso non raggiungeva la soglia legale.

La Corte EDU ha ritenuto che uno sviluppo del genere nelle modalità d'interpretazione e di applicazione della legge da parte dei giudici rientra nell'apprezzamento sovrano dei tribunali nazionali, a meno che non risulti arbitrario o manifestamente irragionevole. Non essendo questo il caso della decisione litigiosa, la Corte EDU ha concluso che i diritti della ricorrente non sono stati violati.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (4 voti contro 3).

**Sentenza del 5 aprile 2018, [Zubac contro la Croazia](#) (n. 40160/12; Grande Camera)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); rifiuto della Corte suprema croata di entrare nel merito di un ricorso perché il valore dell'oggetto del litigio non raggiungeva la soglia legale.*

La ricorrente sosteneva di non aver potuto adire la Corte suprema croata, rifiutatasi di esaminare un ricorso vertente su una causa immobiliare poiché il valore litigioso non raggiungeva la soglia legale.

La Corte EDU ha ritenuto giustificata la restrizione d'accesso alla Corte suprema. Ha in particolare ritenuto la ricorrente responsabile degli errori procedurali commessi nella causa, evitabili sin dall'inizio. La ricorrente, assistita da un legale qualificato, avrebbe potuto e dovuto prevedere che questi errori avrebbero condotto la Corte suprema a respingere il suo ricorso, in particolare considerata la giurisprudenza chiara e coerente di tale Corte nelle vertenze di questo tipo. Se anche i tribunali inferiori avessero commesso un errore deliberando in base al valore maggiorato dell'oggetto del litigio (di modo da superare poi la soglia minima fissata per il valore della domanda in appello), ciò non dovrebbe vincolare la Corte suprema, che ha pertanto tutelato la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

**Sentenza del 4 aprile 2018, [Correia de Matos contro il Portogallo](#) (n. 56402/12; Grande Camera)**

*Diritto di difendersi da sé (art. 6 par. 1 e 3 lett. c CEDU); obbligo di farsi assistere da un legale nel procedimento penale.*

La causa verte su un procedimento penale per oltraggio a un magistrato avviato nei confronti del ricorrente, un avvocato qualificato, che non ha potuto assumere la propria difesa perché costretto dai tribunali nazionali a farsi rappresentare da un legale.

La Corte EDU ha constatato che la decisione dei giudici portoghesi di obbligare il ricorrente a farsi rappresentare da un difensore si fondava su una legislazione completa a tutela degli accusati per garantir loro una difesa efficace nelle cause in cui rischiano una pena detentiva. La regola portoghese d'imporre una rappresentanza in giudizio in un procedimento penale è tesa in sostanza a garantire una buona amministrazione della giustizia e un processo equo nel rispetto del diritto dell'accusato alla parità delle armi. Quanto all'equità complessiva del processo, la Corte EDU non ravvede alcun motivo convincente per dubitare del fatto che l'avvocato d'ufficio non abbia assicurato al ricorrente una difesa adeguata o per ritenere in qualche modo iniqua la conduzione del procedimento da parte dei giudici nazionali.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera c CEDU (9 voti contro 8).

**Sentenza del 28 giugno 2018, [M.L. e W.W. contro la Germania](#) (n. 60798/10 e 65599/10)**

*Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); diritto del pubblico di accedere alle informazioni in Internet e diritto all'oblio dei condannati.*

La causa verte sul rifiuto della Corte suprema tedesca di vietare a tre case mediatiche di continuare a rendere accessibili documentazioni stampa riguardanti la condanna dei ricorrenti, citati con nome e cognome, per l'omicidio di un noto attore.

La Corte EDU ha condiviso la conclusione della Corte suprema tedesca, che ha ricordato la missione dei media, consistente nel partecipare a formare l'opinione democratica mettendo a

disposizione del pubblico vecchie informazioni conservate nei propri archivi. Inserire in un servizio elementi individuali, come il nome completo della persona in questione, costituisce un aspetto importante del lavoro mediatico, tanto più quando si tratta di un procedimento penale che ha suscitato un notevole interesse pubblico, per nulla scemato nel corso degli anni. Ha rilevato che nel 2004, in occasione della loro ultima domanda di revisione del processo, i ricorrenti stessi si sono rivolti alla stampa trasmettendole un dato numero di documenti e invitandola a informare il pubblico. Questo atteggiamento relativizza la loro speranza di ottenere l'anonimizzazione dei servizi in questione o il loro diritto all'oblio digitale. In conclusione, considerati il margine di apprezzamento dei giudici nazionali nel ponderare interessi divergenti, l'importanza di mantenere l'accesso a servizi da considerare leciti e la condotta dei ricorrenti nei confronti della stampa, la Corte EDU ha stabilito che non sussistono motivi seri per sostituire il proprio parere a quello della Corte suprema tedesca. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza del 19 giugno 2018, [Centrum för Rättvisa contro la Svezia](#) (n. 35252/08)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8 CEDU); intercettazione massiccia di comunicazioni a scopo d'intelligence.*

Una fondazione ha presentato ricorso adducendo che la legislazione per l'intercettazione massiccia di segnali elettronici in Svezia a scopo d'intelligence ha violato il suo diritto alla vita privata.

Stando alla Corte EDU, la legislazione svedese in materia istituisce un dispositivo di sorveglianza segreta in cui potrebbe incorrere ogni utente di telefonia mobile e di Internet, senza alcun avviso di sorta. D'altronde la Svezia non conosce, nella prassi, un iter ricorsuale che permetta di ottenere una decisione dettagliatamente motivata a chi nutra il sospetto che le sue comunicazioni siano intercettate. La Corte EDU ha pertanto ritenuto giustificato esaminare la legislazione in astratto. La fondazione può invocare una violazione della CEDU sebbene non abbia avviato alcun procedimento interno né lamentato un'intercettazione specifica delle sue comunicazioni. La semplice esistenza della legislazione in causa costituisce un'ingerenza nei diritti garantiti dall'articolo 8.

La Corte EDU ha constatato che il dispositivo svedese d'intercettazione massiccia, sebbene perfettibile per determinati aspetti, offre nel complesso garanzie adeguate e sufficienti contro l'arbitrio e i rischi di abuso. In particolare: sia la portata delle misure per intercettare dati elettromagnetici sia il loro trattamento sono definiti chiaramente nella legge; l'intercettazione va autorizzata da un organo giudiziario, dopo attento esame; l'intercettazione è autorizzata soltanto per le comunicazioni con l'estero e non per le comunicazioni all'interno della Svezia; un'autorizzazione è valida per un massimo di sei mesi e il rinnovo è soggetto a controllo. Vari organi indipendenti, in particolare un ispettorato, sono inoltre incaricati di sorvegliare e controllare il dispositivo. La mancanza di un avviso degli interessati è compensata da un ventaglio di rimedi giuridici, indirizzabili all'ispettorato, ai mediatori parlamentari e al Cancelliere di Giustizia. La Corte EDU ha infine tenuto conto della discrezionalità statale nel proteggere la sicurezza nazionale alla luce delle attuali minacce di terrorismo internazionale e di criminalità transfrontaliera.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza del 24 maggio 2018, [Laurent contro la Francia](#) (n. 28798/13)**

*Diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza (art. 8 CEDU); intercettazione da parte di un agente di un foglietto consegnato da un avvocato ai suoi clienti sotto scorta.*

La causa verte sull'intercettazione, da parte di un agente di polizia, di un foglietto che un avvocato, il ricorrente, aveva consegnato ai suoi clienti nella sala dei passi perduti di un tribunale mentre questi erano sotto scorta di polizia.

La Corte EDU ha ritenuto che intercettare e aprire la corrispondenza destinata ai clienti del ricorrente nella sua qualità di avvocato non rispondeva a un bisogno sociale impellente e quindi non era necessario in una società democratica (ai sensi dell'articolo 8 CEDU). Ha precisato che un foglio piegato in due, sul quale un avvocato abbia scritto un messaggio per consegnarlo ai suoi clienti, costituisce una corrispondenza protetta ai sensi dell'articolo 8; ha sottolineato che il contenuto dei documenti intercettati è irrilevante poiché, a prescindere dallo scopo, la corrispondenza tra un avvocato e il suo cliente riguarda argomenti di carattere confidenziale e privato. Nello specifico il ricorrente, in veste di avvocato, aveva scritto e consegnato il foglio in questione ai suoi clienti sotto gli occhi del caposcorta, senza tentare di nascondere quanto stava facendo: in mancanza di un qualche sospetto d'illecito, l'intercettazione non era giustificata.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

### **Decisione del 17 aprile 2018, [ROJ TV A/S contro la Danimarca](#) (n. 24683/14)**

*Divieto dell'abuso di diritto (art. 17 CEDU); ritiro della licenza di trasmissione televisiva per sostegno al PKK.*

La causa verte sulla condanna per violazione delle disposizioni sul terrorismo pronunciata dai giudici danesi nei confronti della ricorrente perché aveva fatto un'apologia del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) nei suoi programmi televisivi diffusi tra il 2006 e il 2010. I giudici nazionali avevano ritenuto assodato che il PKK potesse essere considerato un'organizzazione terrorista ai sensi del codice penale danese e che la ricorrente aveva sostenuto le attività terroristiche di tale organizzazione diffondendo propaganda a suo favore. Avevano condannato la rete televisiva a pagare una multa ritirandole la licenza. Dinanzi alla Corte EDU, la ricorrente sosteneva che la condanna aveva leso la sua libertà di espressione (art. 10 CEDU).

La Corte EDU ha ritenuto che la rete non poteva appellarsi all'articolo 10 CEDU perché tentava di abusare della libertà di espressione a fini contrari ai valori della Convenzione, in particolare incitando i telespettatori alla violenza e sostenendo un'attività terroristica in violazione dell'articolo 17 CEDU (divieto dell'abuso di diritto). Ha concluso che la censura fatta dalla ricorrente non è protetta dal diritto alla libertà di espressione. Irricevibile (unanimità).